



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 529 DEL 4 maggio 2016

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Ageco S.r.l. – Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di completamento per la complessiva messa in sicurezza dell'area prospiciente la strada statale 131 nell'ambito territoriale del Comune di Florinas, località Badde su Cantaru e per la successiva riqualificazione ambientale e paesaggistica. Importo a base di gara euro: 542.694,98. S.A.: Comune di Florinas.

PREC 109/15/L

Requisiti di qualificazione – Subappalto – Indicazione categorie e quote percentuali.

In sede di offerta il concorrente, con riferimento alle lavorazioni previste nel bando di gara, è tenuto a indicare la categoria e la prestazione che intende subappaltare unitamente alle relative quote percentuali.

Articolo 118, d.lgs 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 25647 del 6.3.2015 presentata dalla Ageco S.r.l. relativamente alla procedura negoziata per l'affidamento di lavori di completamento per la complessiva messa in sicurezza dell'area prospiciente la strada statale 131 nell'ambito territoriale del Comune di Florinas, località Badde su Cantaru e per la successiva riqualificazione ambientale e paesaggistica;

VISTO in particolare, il quesito sollevato dalla impresa istante in ordine alla legittimità o meno della riammissione alla procedura *de qua* della ditta Opere Geotecniche s.n.c. con qualificazione SOA nella sola categoria prevalente OS2, classifica V e non anche nella sottocategoria disaggregata OG 13;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 27.5.2015;

VISTA la memoria inoltrata dalla stazione appaltante con la quale ribadisce la correttezza del proprio operato. Evidenzia di aver ritenuto di poter procedere alla riammissione della ditta Opere Geotecniche s.n.c., risultata poi aggiudicataria, sulla scorta di una più corretta interpretazione della disposizione prevista all'art. 12, comma 1 della legge n. 80/2014 in quanto pur non disponendo della qualificazione nella categoria OG13 e non indicando di voler fare ricorso all'avvalimento, indicava genericamente di voler subappaltare. Sostiene l'Amministrazione comunale che la norma sopra indicata consente alle imprese non in possesso di una sottocategoria classificata come opera generale di importo superiore al 10% ma in possesso della qualificazione nella categoria prevalente di poter validamente essere qualificata poiché la categoria non posseduta poteva essere interamente oggetto di subappalto. Precisa, inoltre la stazione appaltante di aver invitato l'impresa riammessa, ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1 –ter d.lgs. 163/2006, alla regolarizzazione della propria dichiarazione di subappalto, in quanto resa in maniera generica in relazione alle opere rientranti nella categoria OG13 e



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

indicando «nelle quantità stabiliti dalle norme vigenti», fornendo il nominativo e la documentazione dell'impresa subappaltatrice;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

TENUTO CONTO che, per quel che qui interessa, è necessario esaminare, in tema di qualificazione obbligatoria delle imprese e relative categorie, l'attuale quadro normativo di riferimento, così come risulta ridefinito dall'art. 12 della legge n. 80 del 23 maggio 2014 di conversione con modificazioni del d.l. n. 47/2014. In particolare, il comma 2, lettera b), del suddetto articolo, prevede, tra l'altro che non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, di importo singolo superiore al 10% del valore complessivo ovvero di importo superiore a euro 150.000, relative alle categorie opere generali e speciali (di cui all'allegato A d.p.r. 207/2010), risultando comunque subappaltabili a imprese in possesso delle relative qualificazioni nonché scorporabili ai fini della costituzione in ATI di tipo verticale;

TENUTO CONTO, altresì in generale, con riferimento al tema del subappalto, come già sottolineato dall'Autorità, che la normativa vigente pone l'onere di dichiarare preventivamente le lavorazioni che il concorrente intende subappaltare, qualora privo della necessaria qualificazione, fermo restando che, la mancanza della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria deve essere compensata da un corrispondente incremento della qualificazione nella categoria prevalente, e ciò a tutela della stazione appaltante circa la sussistenza della complessiva capacità economica e finanziaria in capo all'appaltatore (cfr. Determinazione 10 ottobre 2012 n. 4; Cons. Stato, Sez. V, sent. 19 giugno 2012 n. 3563);

CONSIDERATO quanto ribadito dall'Autorità nella Determinazione n. 1/2015 laddove al paragrafo 2.3, punto 3) precisa che la violazione dell'obbligo di indicare in sede di offerta la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare potrà costituire causa di esclusione qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti singoli o riuniti al momento di presentazione dell'offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione;

CONSIDERATA altresì la ricognizione operata dalla giurisprudenza amministrativa (Ad. Plen. 2.11.2015, n. 9) circa la corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 118 d.lgs. 163/2006 in ordine alle modalità e condizioni per il valido affidamento delle lavorazioni in subappalto;

RILEVATO che, nel caso di specie, la ditta Opere Geotecniche s.n.c., qualificata nella categoria prevalente OS21, classifica V (per l'intero importo dei lavori), seppur abbia prodotto in sede di offerta una generica dichiarazione di subappalto indicando, con riferimento alla categoria di lavorazione OG13 prevista nel bando di gara un rinvio ai limiti di legge, senza fornire la richiesta individuazione puntuale delle rispettive quote percentuali cui si intende procedere mediante subappalto, ha comunque integrato la suddetta dichiarazione secondo la nuova disciplina del soccorso istruttorio,

RITENUTO pertanto che appare corretto l'operato della stazione appaltante,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che in sede di offerta il concorrente, con riferimento alle lavorazioni previste nel bando di gara, è tenuto a indicare la categoria e la prestazione che intende subappaltare unitamente alle relative quote percentuali.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 maggio 2016

Il segretario Maria Esposito